

ULTERIORI RICHIESTE:

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

AVVERTENZE

- * Ai sensi dell'art. 24, primo comma, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano e nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- * sono, altresì, escluse dall'accesso le categorie di documenti indicate nel citato art. 24 e nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603;
- * ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende respinta;
- * ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge nr. 241/1990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della stessa legge, il richiedente può chiedere, nel lo stesso termine di cui al successivo comma 5 (trenta giorni) e nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato alla Commissione per l'accesso di cui al successivo art. 27 che sia riesaminata la suddetta determinazione;
- * ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è facoltà del richiedente proporre ricorso al TAR competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero decorrenti dal giorno in cui è maturato il silenzio-rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90;
- * ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica non è soggetta ad autentica azione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto. Inoltre, l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve essere corredata da un valido documento identificativo in caso di presentazione diversa dalla consegna a mano e/o sottoscrizione della stessa in presenza del militare preposto alla ricezione;
- * ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, prot. UCA 27720/928/46, richiamata nella circolare n. 154683 in data 17 maggio 1993 del Comando Generale della Guardia di Finanza - U.R.P., il rilascio di copie "informi" di documenti amministrativi è subordinato al pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotocopiatore, ecc.) dell'importo fisso di euro 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, di euro 0,52 da 3 a 4 copie e così via, esigibile attraverso l'applicazione di marche da bollo ordinarie - da annullare con il datario a cura dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle operazioni di accesso;
- * il trattamento dei dati forniti è consentito e considerato di rilevante interesse pubblico dall'art. 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.